



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali Interessati
Loro Sedi
Trasmissione via PEC

Si trasmette per competenza la documentazione indicata nell'oggetto del protocollo.

Per il Direttore Generale Maria Maddalena Novelli
Il Dirigente *Dr Filippo Serra*
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali Interessati
Loro Sedi
Trasmissione via PEC

Si trasmette per competenza la documentazione indicata nell'oggetto del protocollo.

Per il Direttore Generale Maria Maddalena Novelli
Il Dirigente *Dr Filippo Serra*
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma

Roma, p
Partenza N.
Tipo Affare CT 47762/17 Sez.VII
Avv. Severi
mariafrancesca.severi@avvocaturastato.it

PEC

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**

Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
D.G. personale scolastico
Viale Trastevere, 76/a
00153 Roma

dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

OGGETTO: causa FRASCONI GIUSEPPE C/ MIUR

Si trasmette la favorevole sentenza n. 6253/2018 emessa dal TAR per il Lazio
nella causa in oggetto.

Il Procuratore dello Stato

Maria Francesca Severi
Maria Francesca Severi


il Vice Avvocato Generale

Vincenzo Nunziata
Vincenzo Nunziata

M

Pubblicato il 05/06/2018

N. 06253/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03646/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3646 del 2018, proposto da

Giuseppe Frasconi, Francesco Girone, Maria Ienuso, Mario Ingallinella, Barbara Mannarino, Simona Mezzasalma, Sebastiano Maurizio Pagano, Savino Pasquadibisceglie, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi, 31;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Pietro Boffardi, Raffaella Annunziata, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del Provvedimento Dirigenziale M.I.U.R. – Direzione Generale per il Personale

Scolastico – Ufficio VII Contenzioso - Prot. n. 35937 del 17.8.2017, nella parte in cui ha ordinato agli Uffici Scolastici Regionali di inserire nelle Graduatorie d'Istituto di Seconda Fascia del Personale Docente per il triennio 2017/2020 i diplomati ITP – Insegnanti Tecnico Pratici che avevano già presentato ricorso al TAR avverso il DM 374/2017, escludendo gli altri diplomati ITP titolari di posizioni omogenee che non avevano già attivato un giudizio; del Decreto MIUR n. 374 dell'1 Giugno 2017, nella parte in cui non ha previsto l'inserimento nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto dei docenti abilitati in quanto muniti di titolo idoneo a ricoprire posti di Insegnamento Tecnico-Pratico negli istituti di istruzione secondaria; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto; nonché per la condanna del M.I.U.R., a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento dei ricorrenti nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto delle Province e nelle classi di concorso d'interesse con effetti “definitivi” e, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, tutti titolari di diploma utili all'accesso alle classi di concorso della tabella B, d.P.R. 19/2016, già inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, hanno impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento del Miur, avente ad oggetto “*Contenzioso seriale concernente inserimento in graduatorie di istituto II fascia dei docenti diplomati ITP. Sentenza*”

sfavorevole Tar Lazio 9234/2017 decreto Presidenziale 4142/2017”, nella parte in cui ha previsto di inserire nelle graduatorie d’istituto di seconda fascia del personale docente per il triennio 2017/2020 i soli diplomati ITP – Insegnanti Tecnico Pratici che avevano già presentato ricorso al TAR avverso il DM 374/2017, escludendo quindi dal medesimo inserimento gli altri diplomati ITP titolari di posizioni omogenee che non avevano già attivato un giudizio.

Il ricorso è stato poi trasposto in questa sede a seguito di opposizione da parte del MIUR.

Alla camera di consiglio del 29 maggio 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Sostengono i ricorrenti che il d.m. 374/2017 è stato annullato con la sentenza 9234/2017 di questo Tribunale e che questo annullamento ha efficacia anche nei loro confronti.

Sulla dedotta efficacia *erga omnes* della sentenza 9234/2017 è possibile richiamare quanto rilevato dall’Adunanza Plenaria nella sentenza 11/2017 – relativamente all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – con la quale è stato precisato che *“Secondo gli odierni appellanti, in particolare, il d.m. n. 234 del 2014 (oggetto del presente giudizio) sarebbe già stato annullato con effetti erga omnes dal Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1973/2015, sicché nel presente giudizio non potrebbe che prendersi atto di tale annullamento e, conseguentemente, disporsi l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento ... anche a voler riconoscere natura regolamentare al d.m. n. 234 del 2014 (e, di conseguenza, alla sentenza “additiva” di annullamento n. 1973/2015), rimane il fatto, comunque, che la retroattività degli effetti derivanti dall’annullamento del regolamento incontra, per le ragioni già esposte, il limite dei rapporti giuridici esauriti. E nella fattispecie, come si è detto, l’omessa tempestiva contestazione del mancato inserimento nelle graduatorie (e, ancor prima, l’omessa presentazione di una tempestiva domanda di inserimento), ha determinato*

l'esaurimento del relativo rapporto giuridico".

Queste considerazioni possono essere riprodotte anche nel caso in esame, con la conseguenza che non è possibile ritenere che l'annullamento del d.m. 374/2017, posto in essere con la sentenza 9324/2017, abbia un'efficacia *erga omnes* e che, quindi, abbia valore anche nei confronti degli attuali ricorrenti che non hanno proposto ricorso.

In conclusione, il provvedimento impugnato, laddove ritiene di inserire nella graduatorie solo coloro che hanno proposto un giudizio avverso il d.m. 374/2017, deve considerarsi legittimo.

Le spese possono essere eccezionalmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO